ACCORDO DI RISERVATEZZA

tra

Il **PoliTo Rocket Team del Politecnico di Torino** con sede in Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (TO), in persona del legale rappresentante **Cristian Manfredi**, di seguito Rivelante

E				
	residente	in		Via
	, codice fiscale			(di
seguito la "Parte Ricevente")				

Premesso che

- La Parte Rivelante intende rivelare alla Parte Ricevente informazioni tecniche e/o commerciali, relative alla seguente iniziativa:
- La Parte Rivelante desidera pertanto regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che la Parte Rivelante ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue

1) PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente.

2) OGGETTO

Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all'articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività relative al Team.

3) INFORMAZIONI RISERVATE

Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, dal Rivelante al Ricevente ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette.

Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Rivelante mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione sui documenti, che ne definisca la natura riservata.

4) UTILIZZO INFORMAZIONI RISERVATE

Le Informazioni Riservate della Parte Rivelante potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all'iniziativa identificate nelle premesse.

5) PREVENZIONE ALLA DIVULGAZIONE

La Parte Ricevente si adoprerà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Rivelante, e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute.

Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.

6) RISERVATEZZA INTERNA DEL RICEVENTE

La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Rivelante a membri della propria organizzazione che

non abbiano necessità di conoscerle ai fini dell'iniziativa/programma identificate nelle premesse di cui sopra.

La Parte Ricevente dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.

7) DURATA

Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

8) INFORMAZIONI NON RISERVATE

Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:

- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
- c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;
- d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Rivelante o comunque senza violazione del presente Accordo;
- e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

9) LICENZE E DIRITTI D'USO

Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Rivelante che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.

10) RESTITUZIONE DOCUMENTI

Alla cessazione del presente Accordo, in caso di richiesta scritta della Parte Rivelante, tutte le Informazioni Riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite dalla Parte Ricevente alla Parte Rivelante o distrutte. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione dalla parte Ricevente, che sarà inviato alla Parte Rivelante.

11) DIVIETO DI CESSIONE

Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo

derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte.

12) DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è soggetto a e va interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Torino.

13) MODIFICA

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

14) RISARCIMENTO

Le Parti convengono espressamente che in caso di inadempimento della Parte Ricevente ovvero dei suoi Affiliati, anche ad una sola e qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente Accordo,

la Parte Divulgante avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti e di richiedere la risoluzione dello stesso, con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., con comunicazione da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A/R. Le Parti convengono espressamente che l'inadempimento della Parte Ricevente ovvero dei suoi Affiliati, anche ad una sola e qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente Accordo comporterà, a favore della Parte Divulgante, il risarcimento per il maggior danno subito in dipendenza del comportamento inadempiente tenuto dalla Parte Ricevente. Qualora la Parte Divulgante accertasse in modo documentato una violazione connessa al presente accordo di riservatezza, avrà in ogni caso diritto a ricevere dalla Parte Ricevente l'importo di Euro 30.000,00 a titolo di penale. Il pagamento di detto importo non esaurisce le eventuali richieste della Parte Divulgante per danni subiti. Il pagamento della somma deve avvenire appena la Parte Divulgante comunicherà a mezzo mail alla Parte Ricevente il fatto che costituisce violazione del presente Accordo.

15) SOTTOSCRIZIONE

Le Parti dichiarano che il presente accordo, composto da n. 3 (tre pagine) è in tutto conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto in Torino, il	
(la Parte Divulgante) (night stanfedi	(la Parte Ricevente)